



CITTÀ DI RENDE

Provincia di Cosenza

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO · SERVIZIO TRIBUTI

DOCUMENTO INFORMATIVO PER IL CONTRIBUENTE

FAQ – Definizione agevolata delle entrate comunali

Regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)



La presente raccolta di **risposte alle domande frequenti** è pubblicata dal Settore Economico-Finanziario del Comune di Rende al fine di agevolare il contribuente nella consultazione e nell'applicazione del regolamento comunale di definizione agevolata delle entrate, adottato in attuazione della **legge 30 dicembre 2025, n. 199**. I quesiti illustrano l'ambito oggettivo dell'istituto, le modalità di adesione e le conseguenze sulle posizioni già oggetto di atti di accertamento o ingiunzione. Per ogni necessità informativa è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico.

FAQ N. 1 · ATTI NOTIFICATI DOPO IL 1° GENNAIO 2026

DOMANDA È ammissibile la presentazione dell'istanza di definizione agevolata in relazione ad atti di accertamento notificati tra il **1° gennaio 2026** e la data di presentazione dell'istanza? Quali tributi possono essere oggetto di definizione e quale è il perimetro delle annualità definibili?

RISPOSTA

Sì, è ammissibile la presentazione dell'istanza di definizione agevolata anche con riferimento ad atti di accertamento la cui notifica sia intervenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la data di presentazione dell'istanza, **purché i tributi e le annualità ai quali tali atti si riferiscono rientrino nel perimetro oggettivo di applicazione del regolamento comunale.**

La soluzione trova, in primo luogo, **diretto fondamento normativo positivo** nell'**art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2025, n. 199**, il quale espressamente estende la facoltà di definizione agevolata anche ai casi in cui «siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è

parte il medesimo ente». Concorre, sotto il profilo procedimentale, l'**art. 1, comma 107, della medesima legge**, che fissa in misura non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto istitutivo il termine minimo di adesione, così conformando la disciplina ad un modulo uniforme e non discriminatorio rispetto alla data di notifica del singolo atto.

L'ammissibilità qui affermata risponde, inoltre, all'esigenza di evitare un'irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti che si trovano in posizioni sostanzialmente analoghe e che, in difetto, sarebbero destinatari di trattamenti differenziati esclusivamente in ragione di circostanze procedurali interne all'ente impositore (data di formazione e di notifica dell'atto), con violazione dei principi sanciti dalla **legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)** e, in particolare:

- **art. 1** (Principi generali), che richiama l'attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, ponendo i canoni di uguaglianza, capacità contributiva, riserva di legge e buon andamento dell'azione amministrativa;
- **art. 5** (Informazione del contribuente), che impone all'Amministrazione finanziaria di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti e una applicazione uniforme delle norme tributarie;
- **art. 10, comma 1**, che pone a presidio dei rapporti tra contribuente e Amministrazione i principi della collaborazione e della buona fede, e tutela il legittimo affidamento del contribuente;
- **art. 10-ter**, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, che codifica il principio di proporzionalità nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, imponendo una commisurazione delle scelte amministrative rispetto agli interessi in gioco.

Sotto il profilo costituzionale, rilevano altresì il principio di **uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione**, che impone di trattare in modo identico situazioni omogenee, e il principio di **capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione**, che àncora al sacrificio economico del soggetto passivo l'*an* dell'obbligazione tributaria. Sarebbe pertanto irragionevole consentire la definizione agevolata al solo contribuente raggiunto da un atto entro il 31 dicembre 2025, ed escluderla per il contribuente cui sia stato notificato, nel medesimo arco temporale di operatività dell'istituto, un atto riferito alle stesse annualità d'imposta definibili.

Restano in ogni caso **esclusi** dalla definizione agevolata:

- i tributi e le annualità non ricompresi nel perimetro oggettivo dei Capi I, II e III del regolamento;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti (art. 2, comma 6);
- le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, per le quali la definizione opera nei soli limiti degli interessi, delle maggiorazioni ex art. 27, sesto comma, L. 689/1981, e degli oneri di riscossione (art. 2, comma 4).

CONCLUSIONE OPERATIVA

Il contribuente destinatario di un atto di accertamento notificato tra il 1° gennaio 2026 e la data di presentazione dell'istanza può accedere alla definizione agevolata **limitatamente ai tributi e alle annualità rientranti nel perimetro definibile**, secondo la disciplina del Capo del regolamento concretamente applicabile (I, II o III), in coerente attuazione del fondamento positivo recato dall'art. 1, commi 103 e 107, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché dei principi di parità di trattamento, capacità contributiva, buona fede, proporzionalità e legittimo affidamento sanciti dagli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione e dagli artt. 1, 5, 10 e 10-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212.



FAQ N. 2 · CAPO III — VIOLAZIONI DICHIARATIVE TARI E IMU

DOMANDA Con riferimento al **Capo III** del regolamento, sono definibili le violazioni formali (omessa o infedele dichiarazione) mediante la presentazione della dichiarazione omessa o rettificativa, anche qualora sia già stato notificato un atto di accertamento o un'ingiunzione di pagamento? Quali sono i tributi e le annualità che rientrano nel perimetro definibile?

RISPOSTA

Sì. Ai sensi del Capo III del regolamento (artt. 11-14), è ammessa la definizione agevolata delle violazioni formali, e in particolare dell'**omessa o infedele dichiarazione TARI e IMU relativa alle annualità dal 2000 al 2025**, mediante la contestuale presentazione della dichiarazione omessa o della dichiarazione rettificativa, anche nell'ipotesi in cui sia stato notificato un atto di accertamento o un'ingiunzione di pagamento, **purché il tributo e l'annualità rientrino nel perimetro oggettivo dell'istituto**.

Fondamento normativo

La soluzione discende, in primo luogo, dal tenore letterale della disciplina regolamentare. L'art. 12, comma 1, individua espressamente quale oggetto della definizione agevolata l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025, mentre l'**art. 13, comma 1**, del regolamento prevede che, unitamente alla dichiarazione di adesione, «il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa». Il successivo comma 4 chiarisce, inoltre, che «*nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione*». Il regolamento, dunque, contempla espressamente la regolarizzazione della sola violazione formale di natura dichiarativa, prescindendo da ulteriori condizioni soggettive.

L'avvenuta notifica di un atto di accertamento o di un'ingiunzione di pagamento riferito alla medesima violazione non costituisce, di per sé, causa ostativa all'accesso alla definizione di cui al Capo III. Diversamente, una mera violazione di carattere formale — di norma non sanzionata dall'ordinamento tributario quando non incida sulla determinazione dell'imposta — determinerebbe l'esclusione dal beneficio, in palese contrasto con

i principi di **proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento** che governano il rapporto tributario.

Tale conclusione trova fondamento, in via sistematica, nelle disposizioni della **legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)** e segnatamente:

- **art. 10, comma 3**, L. 212/2000, secondo cui «le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione [...] si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta»;
- **art. 10-ter**, L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, che codifica il principio di proporzionalità nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente;
- **corrispondente disposizione del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173** (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali), applicabile dal 1° gennaio 2026, che riproduce — in linea di continuità sostanziale — il principio già recato dall'art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo. La continuità è espressamente assicurata dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 101, comma 2, del citato T.U.;
- **art. 10, comma 1**, L. 212/2000, in punto di buona fede, collaborazione e tutela del legittimo affidamento del contribuente;
- **artt. 1 e 5** L. 212/2000, in attuazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione (uguaglianza, capacità contributiva, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa).

Sotto il profilo della **parità di trattamento (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.)**, sarebbe irragionevole consentire la definizione al contribuente che si autodenuncia in via spontanea ed escluderla, invece, per il contribuente che, pur attinto da un atto di accertamento o da un'ingiunzione, sia disponibile a regolarizzare la propria posizione dichiarativa entro i termini procedurali fissati dagli artt. 2, comma 7, e 13 del regolamento. In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione tardiva o rettificativa elimina *ex post* la violazione e ripristina la corretta rappresentazione del presupposto impositivo.

Perimetro oggettivo (Capo III)

Sono definibili, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del regolamento, **esclusivamente**:

- l'omesso o carente versamento di **TARI e IMU per le annualità dal 2021 al 2025**;
- l'**omessa o infedele dichiarazione TARI e IMU per le annualità dal 2000 al 2025**.

La definizione si perfeziona, ai sensi dell'art. 12, comma 2, con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa/imposta, **con esclusione di sanzioni ed interessi**; ove la regolarizzazione consista nella sola presentazione della dichiarazione omessa,

senza alcun versamento, la definizione si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione medesima (art. 13, comma 4).

Precisazione sulle annualità anteriori al 2021 e sulla rinnovazione annuale dell'obbligo dichiarativo

La definibilità delle dichiarazioni omesse o infedeli per le annualità dal 2000 al 2025 va letta in coordinamento con la disciplina della decadenza dell'azione accertativa di cui all'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o il versamento effettuato). Ne discende che:

- per le annualità per le quali sia già maturata la decadenza quinquennale dell'azione accertativa, la presentazione della dichiarazione omessa o rettificativa **non genera alcuna pretesa impositiva** in capo all'ente impositore, neppure in sede di definizione agevolata: la regolarizzazione opera, in tal caso, ai soli fini ricognitivi e di consolidamento della corretta rappresentazione del presupposto;
- ciò non rende inutile la regolarizzazione, atteso che — secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (**Cass. 29255/2025**, confermata da **Cass. ord. 6773/2026** in materia di TARI) — **l'obbligo dichiarativo IMU e TARI si rinnova annualmente**, configurando ciascuna annualità di permanenza dell'inadempimento una violazione autonomamente sanzionabile entro i termini di decadenza;
- la regolarizzazione dichiarativa per le annualità più risalenti consente, dunque, di **interrompere la reiterazione annuale della violazione** e di mettere al riparo il contribuente da contestazioni per le annualità ancora accertabili.

CONCLUSIONE OPERATIVA

Il contribuente destinatario di un atto di accertamento o di un'ingiunzione di pagamento riferito a violazioni dichiarative TARI/IMU può accedere alla definizione agevolata di cui al Capo III del regolamento, presentando la dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa unitamente all'istanza di adesione, **limitatamente ai tributi e alle annualità rientranti nel perimetro definibile** (TARI/IMU — versamenti annualità 2021-2025; dichiarazioni annualità 2000-2025), in attuazione dei principi di buona fede, proporzionalità, parità di trattamento, capacità contributiva e tutela dell'affidamento, di cui agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, agli artt. 1, 5, 10 e 10-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché della corrispondente disposizione del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (T.U. delle sanzioni tributarie amministrative e penali), applicabile dal 1° gennaio 2026, già recata dall'art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Maggioli Tributi S.p.A. (M.T. S.p.A.)

RECAPITI PER INFORMAZIONI

Telefono 0984/448310

E-mail rende.ufficio@maggioli.it

PEC areacalabria.mt@legalmail.it

Portale web

<https://rende.comune-online.it/group/servizi-tributari/selezione-istanza>